

6814 Lamone, 16 agosto 2010
Via Sirana
Tel. 091 / 966 00 63
Fax 091 / 966 01 33

***A tutte le ditte sottoposte
al contratto collettivo di lavoro
dei giardinieri del Cantone Ticino***

**Salari minimi 2009 / Adeguamento al rincaro
Calendario annuo per orario lavorativo / Indennità lavoro fuori sede**

Egregi Signori,

Le parti contraenti, in applicazione dell'art. 14 del CCL giardinieri, hanno condotto la trattativa salariale, sfociata nei seguenti risultati:

Adattamenti salariali validi dal 1. gennaio 2009

• ***Salari minimi***

I salari minimi contrattuali sono stati adeguati d'intesa tra le parti.

vedi tabella allegata "Regolamentazione salari minimi 2009"

Il livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per il mese di ottobre 2008 **indice 104.6** (base dicembre 2005) è così reputato compensato.

• ***Adeguamenti salari reali***

Sui salari effettivi è stato deciso un adeguamento salariale nella misura seguente:

Ogni lavoratore avrà diritto ad un aumento pari a:

- **Fr. 0.55/orari** (dipendenti pagati a ore)
- **Fr. 100.--/mensili** (dipendenti pagati a mese)

Calendario

Allegato inviamo, per conoscenza, alcuni esempi di calendario annuo di orario lavorativo.

1. **Calendario base** (costruzione e manutenzione) 2'145 ore di lavoro possibili.
2. **Calendario con flessibilità** (costruzione e manutenzione) 2'184 ore di lavoro comprensive di 39 ore flessibili.
3. **Calendario base** (produzione e vivaio) 2'197 ore di lavoro possibili.

4. Qualora una azienda ritenesse di dover allestire un proprio **calendario aziendale**, lo stesso deve essere redatto tenendo conto di un minimo:
- **costruzione e manutenzione** di 2'145 ore annuali (senza flessibilità) fino ad un massimo di 2'184 ore annuali (con flessibilità + 39 ore);
 - **produzione e vivaio** di 2'197 ore annuali.

Il calendario deve essere inviato per approvazione alla CPC.

Indennità lavoro fuori sede

A meno che il datore di lavoro assuma direttamente le relative spese, in caso di lavoro fuori sede, sono previste le seguenti indennità:

- Pranzo fr. 14 giorno;
- Indennità chilometrica
 - auto fr. 0.50;
 - motocicletta fr. 0.30;
 - motorino fr. 0.20.

L'indennità pranzo è dovuta ai lavoratori che esplicano la loro attività sui cantieri siti in località che non permettono loro (o per precisa volontà del datore di lavoro) di ritornare alla sede dell'azienda e/o presso la mensa aziendale dove abitualmente possono consumare il pasto.

Informiamo inoltre che l'importo accordato ai dipendenti, quale indennità di pranzo, deve essere integralmente computata al salario lordo imponibile.

**Commissione Paritetica Cantonale
Giardinieri**

G. Scolari segretario

